
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 09/12/2024, n. 31555

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Relatore
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23142/2023 R.G.

proposto da

Bo.An., rappresentato e difeso dall'avvocato CHIAROLLA MIRELLA
(...) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-

contro

Bo.Ma., rappresentata e difesa dall'avvocato UGOCCIONI LAURA
(...) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 437/2023

depositata il 04/05/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 135/2022 il Tribunale di Torino rigettava la domanda di mantenimento proposta da Bo.Ma., e dichiarava in capo alla stessa, il diritto alla percezione di un assegno alimentare posto a carico del padre, Bo.An., nella misura di € 350,00 mensili; condannava il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore della figlia in misura di 2/3;

compensava le spese di lite tra le parti per la restante quota; poneva altresì le spese di CTU, per la quota di 2/3 a carico del convenuto e per la restante parte a carico dell'attrice.

2. Con sentenza n. 437/2023 pubblicata il 4-5-2023 la Corte d'Appello di Torino, per quanto ora di interesse, ha rigettato l'appello principale proposto da Bo.An. avverso la citata sentenza del Tribunale.

3. Avverso questa sentenza Bo.An. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito con controricorso da Bo.Ma.

4. All'esito di istanza di sollecita trattazione presentata da parte ricorrente, il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia

a) con il **primo motivo** la violazione e falsa applicazione degli artt. 438, comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d'Appello ritenuto che il riconoscimento del diritto agli alimenti fosse subordinato alla "incolpevole incapacità di provvedere al proprio sostentamento" (elemento soggettivo) e non, come previsto dall'art. 438 c.c., alla "impossibilità di provvedere al proprio sostentamento" (elemento oggettivo);

b) con il **secondo motivo** la violazione e falsa applicazione degli artt. 438, comma 1 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che l'art. 438 citato potesse consentire il riconoscimento del diritto agli alimenti anche solo per la sussistenza di una riduzione parziale della capacità lavorativa generica, e non richiedesse al contrario la prova della impossibilità oggettiva di provvedere al proprio sostentamento;

c) con il **terzo motivo** la violazione e falsa applicazione degli artt. 438, comma 1 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d'Appello ritenuto che la disponibilità di ingenti somme da parte della figlia non comportasse l'insussistenza dello stato di bisogno e la possibilità di provvedere al proprio mantenimento;

d) con il **quarto motivo** la violazione e falsa applicazione degli artt. 438, comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che una CTU meramente "*referente*" su alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie del diritto agli alimenti potesse costituire fonte di prova sulla quale fondare il riconoscimento del diritto agli alimenti alla figlia;

e) con il **quinto motivo** la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d'appello fondato il giudizio su mere "deduzioni" circa l'impossibilità da parte della Bo.Ma. di mantenersi economicamente;

f) con il **sesto motivo** la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito svolto alcuna valutazione circa l'esistenza dell'altro elemento della capacità economica dell'obbligato, tale da poter sopportare l'onere degli alimenti.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cass.21572/2006). È stato altresì precisato (Cass. 11889/2015; Cass. 33789/2022) che lo stato di bisogno deve essere connotato da una oggettiva impossibilità di soddisfare i bisogni primari con proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale, per quanto non giuridicamente vincolante e però sostanzialmente fruibile e continuativa e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (così anche Cass.25248/2013).

2.2. Nel caso di specie la Corte di merito, sulla scorta dell'accertamento peritale effettuato in primo grado e degli elementi probatori acquisiti, ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, e, dopo aver dato conto delle complesse patologie fisiche da cui era affetta la controricorrente e della situazione anche psicologica in cui si trovava, ha affermato che la Bo.Ma. non era, allo stato, *"concretamente in grado di attivarsi per reperire (e per mantenere) una occupazione lavorativa, seppur astrattamente compatibile con la propria formazione universitaria e con le proprie condizioni e limitazioni fisiche (ad esempio riprendendo le traduzioni a domicilio)"*. In particolare la Corte di merito ha condiviso la valutazione effettuata dal Tribunale, secondo cui la malattia rara (*"displasia neuronale viscerale, interessante il tubo digerente, con sintomatologia insorta nell'infanzia, con stipsi ostinata"*) da cui è affetta la figlia del ricorrente aveva comportato, a partire dal 2013, interventi chirurgici e cure costanti. Era inoltre emersa *«, pur a fronte di una pregressa istruzione universitaria ed attività lavorativa come traduttrice per alcune case editrici e privati, una attuale (dal 2013 ad oggi) situazione di*

ritiro sociale, assenza di occupazione, continua necessità di dedicarsi a specifiche manovre fisiologiche derivanti dalla patologia, con impossibilità di uscire di casa se non per poco tempo ed in dipendenza dalle condizioni fisiche del momento; la signora è risultata di umore deflesso, con note ansiose, affetta da "attendibile disturbo alimentare in magrezza grave". Il consulente ha riconosciuto alla stessa una riduzione della capacità lavorativa generica, in rapporto ai quadri morbosi coesistenti, del 67%».

Sulla base di tali risultanze, la Corte di merito ha quindi concluso ritenendo *"sussistente, quantomeno ad oggi, di fatto, uno stato di bisogno dovuto ad una incolpevole capacità di provvedere al proprio sostentamento"*.

A fronte di tale congruo percorso motivazionale, la censura espressa con il primo motivo non coglie nel segno, poiché con la locuzione *"incolpevole incapacità di provvedere al proprio sostentamento"* la Corte di merito non ha affatto inteso, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, valorizzare un elemento soggettivo, ma proprio, invece, l'impossibilità concreta dell'alimentanda, allo stato, *"di attivarsi per reperire (e per mantenere) una occupazione lavorativa"*, così come previsto dall'art. 438 c.c.

2.3. Le doglianze espresse con gli altri motivi sono inammissibili perché non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata o sollecitano impropriamente il riesame del merito.

Nello specifico, la Corte d'Appello ha dato atto che la controricorrente non ha più lavorato, come traduttrice a domicilio, solo da quando le sue condizioni di salute sono peggiorate e ha subito una serie ravvicinata di interventi chirurgici (e non da venti anni come si assume in ricorso) e non ha affatto basato il proprio convincimento sulla sola sussistenza di una riduzione parziale della capacità lavorativa generica (secondo motivo), ma sulla complessiva situazione fisica e psichica riscontrata dal C.T.U. e valutata all'attualità, ed anzi ha auspicato che l'alimentanda trovi un supporto *"in quelle difficoltà collaterali (ad esempio nell'alimentazione, che la stessa ha riferito essere attualmente solo liquida), anche di natura verosimilmente psicologica, che le hanno reso sino ad oggi concretamente non spendibile neppure quella residua capacità lavorativa alla stessa riconosciuta dal consulente"*.

I motivi terzo (ingenti disponibilità economiche della controricorrente), quarto (CTU *"referente"*) e quinto (convincimento basato su mere deduzioni) denunciano la violazione degli artt. 428 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ma in realtà si tratta di doglianze impropriamente dirette al riesame dei fatti. La Corte d'Appello ha preso in considerazione la situazione economica della controricorrente, in particolare l'aiuto anche economico consistente datole negli anni dallo zio materno, ma ne ha escluso motivatamente la rilevanza ai fini che qui interessano, così affermando *"Il lodevole aiuto, di carattere materiale e non solo, fornito alla sig.ra Bo.Ma., da circa 20 anni (sostanzialmente dal decesso della madre) dallo zio materno non può essere"*

utilizzato né per escludere lo stato di bisogno dell'appellata (atteso che le somme erogate sono ovviamente soggette ad inevitabile erosione in assenza di redditi periodici) né per esonerare il padre dal proprio onere di solidarietà familiare".

Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare la reale condizione fisica e psichica dell'alimentanda e le conclusioni peritali sono state condivise dalla Corte d'Appello e, prima, dal Tribunale in quanto basate su riscontri oggettivi e documentati. La motivazione della sentenza impugnata è congrua e pienamente comprensibile, nonché ancorata a dati di riscontro e sorretta da un ragionamento logicamente argomentato.

2.4. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, perché anche le condizioni dell'obbligato sono state esaminate. Nello specifico la Corte d'Appello ha riconosciuto l'assegno di € 350 mensili, a fronte dei redditi pensionistici - circa € 2.000,00 mensili - del padre, non gravato da oneri abitativi, in quanto titolare di due immobili. La censura è, in realtà, impropriamente diretta a sollecitare il riesame dei fatti.

3. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del

28-11-2023, disponendo, ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento in favore dell'Erario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito, disponendo il pagamento in favore dell'Erario.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.